



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherna.it

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Francesco Leone	Presidente
Avv. Vincenzo Tallarico	Componente
Avv. Luca Lo Bosco	Relatore

in riferimento al ricorso ex art 18 comma 2 dello Statuto Federale e art 2 del Regolamento Coni per *l'impugnazione avverso le candidature delle assemblee nazionali elettive*, proposto in data 20.9.24 dai signori **Irene Ive e Andrea Chiaromonte**

CONTRO

i signori **Simone Sortino, Enrico Lombardo, Walter Lombardo, Paolo Greco e Riccardo Di Nora**

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Fatto e Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per non esservi prova agli atti, circa la notifica del ricorso stesso ai controinteressati come individuati dall'art. 2 lett. d) del Regolamento Coni per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive (2025-2028).

Il rispetto dei principi processuali sul contraddittorio è garanzia specifica dell'esercizio del diritto di difesa.

Agli atti, infatti, non solo manca la prova della notifica del ricorso di causa ai candidati per i quali si chiede l'esclusione, ma non vi sono neanche controdeduzioni.

Tale circostanza è ad ulteriore riscontro della mancata notifica ai controinteressati del ricorso principale.



La stessa norma endofederale art. 2 lett. d) del Regolamento Coni riconosce la qualifica di controinteressato al soggetto del quale il ricorrente intende contestare l'ammissibilità della candidatura.

Nel caso in esame, difatti, della posizione dei cosiddetti controinteressati ne sarebbero titolari i signori Simone Sortino, Enrico Lombardo, Walter Lombardo, Paolo Greco e Riccardo Di Nora, nominativamente indicati dagli stessi ricorrenti e ai quali, pertiene l'interesse a conoscere del presente procedimento.

Ne consegue, quindi, l'obbligo di notifica ad almeno uno dei controinteressati, attività processuale di cui erano onerati i ricorrenti.

Ne discende che nel caso di specie la mancata prova della notificazione ad almeno uno dei controinteressati comporta l'inammissibilità del ricorso per non avere ottemperato alle prescrizioni contenute nell'art 2 lett. d) Reg. Coni per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive (2025-2028).

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, dichiara il ricorso inammissibile.

Manda alla Segreteria per la notifica a mezzo PEC della presente decisione e la contestuale pubblicazione sul sito federale ai sensi dell'art 2 comma d del Regolamento Coni per l'impugnazione avverso le candidature delle assemblee nazionali elettive.

Roma, 27 settembre 2024

Relatore

Avv Luca Lo Bosco

Presidente

Avv. Francesco Leone

Componente

Avv. Vincenzo Tallarico